



---

*PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI  
BANDO EX ART. 63, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS 50/2016 PER  
L’AFFIDAMENTO URGENTE DEL SERVIZIO DI  
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER  
FRONTEGGIARE L’EMERGENZA COVID-19 DA DESTINARE ALLE  
AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA*

*CAPITOLATO TECNICO*

---

---

*CODICE GARA ANAC 8407663*

---

## INDICE

1. PREMESSE .....	3
2. DURATA, VALORE ED AGGIUDICAZIONE .....	3
3. CARATTERISTICHE TECNICO QUALITATIVE DEL SERVIZIO E REQUISITI DEL PERSONALE .....	4
4. PRESTAZIONI ESCLUSE DALL'OFFERTA .....	11
5. CONTROLLI E VERIFICHE .....	11
6. SICUREZZA .....	11
7. STIPULA DEGLI ACCORDI QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ESECUTIVI .....	11
8. DISCIPLINA DEI CONTRATTI ED ATTIVAZIONE DELLE SINGOLE RICHIESTE DI FORNITURA .....	12
9. COMP0LITI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AGENZIA .....	12
10. RESPONSABILITÀ E ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE .....	13
11. RIPARTIZIONE COMPETENZE TRA STAZIONE APPALTANTE E SINGOLE AZIENDE.....	14
12. GARANZIA A CORREDO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	15
13. PENALI, RECESSO E RISOLUZIONE DAL CONTRATTO .....	15
14. RECESSO DAL CONTRATTO DELL'AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE.....	18
15. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO .....	18
16. DOMICILIO DEL FORNITORE E COMUNICAZIONI .....	19
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	19
18. CLAUSOLE FINALI .....	19

## ARTICOLO 1 - PREMESSE

L'appalto ha per oggetto l'affidamento urgente del Servizio di Somministrazione di lavoro temporaneo, suddiviso in n. 4 lotti, per le esigenze delle Aziende Sanitarie della Regione Umbria (AUSL Umbria 1, AUSL Umbria 2, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda Ospedaliera di Terni) volto a fronteggiare la dichiarata emergenza epidemiologica da COVID-19 e supportare le attività sanitarie delle Azienda chiamate a garantire la continuità di servizi sanitari essenziali.

Con l'atto di recepimento dell'aggiudicazione, le singole Aziende Sanitarie provvederanno ad individuare un proprio Responsabile del Procedimento per la fase dell'esecuzione del contratto ed eventualmente un proprio Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

## ARTICOLO 2 - VALORE, DURATA E PROCEDURA

Come meglio dettagliato nel disciplinare di gara, cui si rimanda, Il valore totale stimato della fornitura in oggetto, per la durata complessiva di 6 (sei) mesi, è pari ad Euro 3.606.283,20 IVA esclusa. I costi della sicurezza da interferenza sono pari a zero.

Il valore stimato di ogni singolo lotto, nonché l'indicazione dei fabbisogni stimati di ciascuna delle Aziende interessate riferiti al periodo di 6 (sei) mesi, sono riportati nell'allegato al Capitolato Tecnico **All\_1\_Prospetto riepilogo fabbisogni Regione Umbria**, il quale contiene anche l'elenco dei CIG riferiti ad ogni singolo lotto.

Come previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e le quantità stimate indicate nel pre-sente capitolato speciale e nell'allegato All\_1\_Prospetto fabbisogni Regionali potranno essere incrementate, in relazione a ciascun lotto, entro il limite massimo del 50% (cinquantapercento) ed il fornitore sarà comunque tenuto ad eseguire la fornitura senza pretendere variazioni rispetto al prezzo di aggiudicazione.

Conseguentemente, il valore massimo stimato, comprensivo dell'opzione di incremento del quantitativo fino ad un massimo del 50%, ammonta complessivamente ad Euro 5.409.424,80 IVA esclusa.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la durata degli Accordi Quadro (e/o dei contratti esecutivi) in corso di esecuzione potrà essere modificata nel caso in cui, all'approssimarsi della data di scadenza fissata, non sia stato esaurito il quantitativo massimo stabilito comprensivo dell'opzione di incremento del 50%. In tal caso gli Accordi Quadro potranno essere prorogati fino all'acquisizione di tutto il quantitativo massimo stimato e comunque per una durata massima di ulteriori 6 mesi.

In tali casi il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o, eventualmente, più favorevoli per la/le Aziende interessate.

La procedura in discorso è finalizzata alla conclusione di Accordi Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tra Umbria Salute e Servizi S.c.a r.l. e i primi 5 O.E. utilmente classificati nella graduatoria finale come disciplinato dalle norme di gara.

In seguito al recepimento della Determina di aggiudicazione dell'Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l., le singole Aziende Sanitarie della Regione Umbria, provvederanno autonomamente alla stipula dei relativi contratti esecutivi.

Più precisamente, l'affidamento della fornitura relativa a ciascun lotto in gara seguirà due fasi procedurali:

- la prima fase si concluderà, per ciascun lotto, con la stipula di Accordi Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tra Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l. e gli O.E. utilmente classificati nella graduatoria di gara;
- la seconda fase riguarderà, invece, la stipula di uno o più contratti esecutivi del suddetto Accordo Quadro di riferimento per ciascun lotto aggiudicato.

La stipula del/dei contratto/i tra le singole Aziende Sanitarie regionali e uno o più degli O.E. già parte dell'Accordo Quadro di riferimento, individuati sulla base di decisione motivata in relazione alle proprie specifiche esigenze ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. potrà avvenire durante tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro medesimo, alle condizioni economiche e tecnico-prestazionali ivi previste, senza un nuovo confronto competitivo. I contratti esecutivi, indipendentemente dalla data di stipula, avranno scadenza

non successiva alla data di termine dell'Accordo Quadro di riferimento o di sua eventuale scadenza posticipata.

Le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, ricevuto l'atto di aggiudicazione adottato da Umbria Salute e Servizi provvederanno alla stipula dei contratti esecutivi con le seguenti modalità:

- le Aziende dovranno stipulare i contratti esecutivi, in via prioritaria, con l'operatore economico risultato primo in graduatoria;
- le Aziende potranno, in subordine, stipulare contratti esecutivi con gli operatori economici di seguito classificati, scorrendo la graduatoria:
  - o per impossibilità da parte del primo classificato e/o degli operatori economici che precedono in graduatoria a mettere a disposizione il personale richiesto entro i termini stabiliti nei contratti attuativi;
  - o per particolari specifiche esigenze documentate dai servizi utilizzatori.

In ragione del richiamato stato di emergenza che coinvolge l'intero territorio nazionale e delle consistenti esigenze che potrebbero riguardare approvvigionamenti di beni e servizi in quantità tali da non poter essere soddisfatte da un solo aggiudicatario e non completamente determinabili, Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l. potrà stipulare, per ciascun lotto, un Accordo Quadro con tutti gli O.E. ammessi alla procedura, che hanno presentato un'offerta conforme alle norme di gara, fino al raggiungimento del fabbisogno massimo contemplato in ciascun lotto.

I fabbisogni indicati, riferiti a ciascun lotto di fornitura, sono puramente indicativi e non vincolanti per l'Ente appaltante, né per le singole Aziende Sanitarie della Regione Umbria, in quanto hanno unicamente lo scopo di concorrere alla determinazione del valore complessivo di ogni singolo lotto, mentre il fabbisogno effettivo è correlato alle reali necessità delle singole Aziende medesime, tenuto conto, ovviamente, anche della situazione di dichiarata emergenza nazionale e delle esigenze connesse ad eventuali ulteriori indicazioni e/o disposizioni provenienti da fonti nazionali e/o regionali.

Pertanto, durante la vigenza contrattuale si potranno verificare variazioni in aumento o in diminuzione rispetto al fabbisogno presunto, nei limiti previsti dalla vigente normativa, ai medesimi prezzi, patti e condizioni vigenti ovvero più favorevoli per le Aziende contraenti, senza che i fornitori possano sollevare eccezioni a riguardo e/o pretendere compensi e/o indennità di sorta come meglio precisato nel Disciplinare di gara.

### **ARTICOLO 3 - CARATTERISTICHE TECNICO QUALITATIVE DEL SERVIZIO E REQUISITI DEL PERSONALE**

Il ricorso alla somministrazione di Lavoro temporaneo trova fondamento nella sussistenza di ragioni somma urgenza volte a fronteggiare la pandemia in corso, anche riferibile all'ordinaria attività delle Aziende gravata dallo stato emergenziale, per il supporto e potenziamento delle attività e prestazioni sanitarie proprie dell'Amministrazione per non pregiudicare il livello dei servizi essenziali erogati in via temporanea.

Il Servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla normativa in materia e nel rispetto delle prescrizioni e modalità sotto riportate:

#### **Rapporto di lavoro esclusivo.**

Il personale fornito dall'operatore economico aggiudicatario non deve essere, titolare, per tutto il periodo lavorativo:

- di alcun rapporto di lavoro dipendente con l'Amministrazione,
- di alcun rapporto di lavoro con enti in rapporto di convenzione con l'amministrazione.

#### **Conflitti di interesse**

Il personale fornito dall'operatore economico aggiudicatario non dovrà avere situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'attività che sarà chiamato a svolgere in seno all'amministrazione.

#### **Obblighi del soggetto aggiudicatario**

L'operatore economico aggiudicatario dovrà trasmettere, entro 24 ore (o altro termine eventualmente comunicato e motivato all'operatore economico) dalla richiesta da parte dell'amministrazione, il/i nominativo/i, indirizzo, recapito telefonico e curricula lavorativi del personale

che sarà impegnato nello svolgimento delle attività/prestazioni per sostituzione in emergenza del personale in organico.

In caso di chiamata programmata l'operatore economico aggiudicatario dovrà trasmettere, entro 5 giorni dalla richiesta di fornitura (o altro termine previamente concordato), da parte dell'Amministrazione, l'elenco dei nominativi, indirizzi, recapiti telefonici e curricula lavorativi del personale che sarà impegnato nello svolgimento delle attività/prestazioni oggetto del servizio.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a fornire, su richiesta dell'amministrazione, copia delle buste paga del personale somministrato, al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.

Inoltre, l'operatore economico aggiudicatario dovrà trasmettere per ciascun lavoratore utilizzato la seguente documentazione:

- 1) Idoneità sanitaria al lavoro in relazione alla qualifica posseduta senza limitazioni di sorta per i rischi lavorativi specifici in ambito ospedaliero, rilasciata da un medico competente in carta libera;
- 2) Certificato di qualifica professionale o del titolo di studio, in relazione alla qualifica richiesta, rilasciato dai competenti enti;
- 3) Autocertificazione in cui il singolo lavoratore dichiara di non essere titolare, per tutto il periodo lavorativo, di alcun rapporto di lavoro dipendente con l'amministrazione;
- 4) Autocertificazione in cui il singolo lavoratore dichiara l'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interesse in relazione all'attività che è chiamato a svolgere in seno all'amministrazione;
- 5) Dichiarazione, per ogni singolo lavoratore, in relazione alla conoscenza della lingua italiana.

La documentazione dovrà pervenire agli Uffici/Servizi individuati dall'amministrazione in fase di esecuzione del contratto per l'effettuazione delle opportune verifiche preliminari all'inserimento in servizio dei vari contingenti di personale.

In ogni caso, il personale non potrà prendere servizio senza il preventivo nulla-osta dei Servizi/Uffici individuati dall'amministrazione.

#### **Trattamento Retributivo**

Ai prestatori di lavoro temporaneo forniti, l'operatore economico aggiudicatario dovrà corrispondere un trattamento retributivo in tutte le sue componenti, non inferiore a quello stabilito dalle leggi e dal CCNL di comparto vigente nell'Amministrazione committente per il personale dipendente di uguale profilo professionale con anzianità iniziale. Relativamente alla retribuzione accessoria, data l'aleatorietà delle voci retributive e delle diverse politiche aziendali, la corresponsione sarà eventualmente determinata dall'Amministrazione committente conseguentemente all'assegnazione e al raggiungimento di specifici obiettivi o alla partecipazione a progetti, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti decentrati integrativi.

#### **Prezzi/Revisione**

È riconosciuta la forma di revisione periodica del prezzo esclusivamente per la parte riferita al solo costo del lavoro a seguito di variazioni conseguenti all'applicazione del CCNL vigente nell'Amministrazione. Per la parte riferita al costo del servizio di intermediazione, il moltiplicatore determinato all'atto dell'aggiudicazione rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

Restano salve le condizioni migliorative eventualmente praticate dall'Agenzia in occasione della stipula dei singoli contratti attuativi.

Qualsiasi variazione retributiva o contributiva, ogni qualvolta si verifichi, sarà comunicata alla AUSL dall'operatore economico e dovrà essere applicata, entrando a far parte delle voci che compongono la base imponibile su cui si applica il margine di agenzia (moltiplicatore) offerto.

I corrispettivi orari di agenzia saranno adeguati agli incrementi relativi ai costi del lavoro che si venissero a determinare successivamente alla stipula dei singoli contratti di somministrazione, in conseguenza degli adeguamenti retributivi e normativi previsti dalla contrattualistica nazionale, territoriale e aziendale, da corrispondere ai dipendenti dell'Amministrazione e comunque dovuti al lavoratore somministrato.

In nessun caso è riconosciuto alcun tipo di adeguamento automatico.

Corrispettivo, fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

Il corrispettivo mensile spettante all'operatore economico è determinato dal prodotto aritmetico fra il costo delle ore lavorative effettivamente prestate (per singola qualifica) e il moltiplicatore offerto.

La quota di corrispettivo che l'Amministrazione corrisponderà all'operatore economico a titolo di rimborso per oneri retributivi e contributivi si intende non compresa nella base imponibile di IVA.

La quota che l'Amministrazione andrà invece a corrispondere all'operatore economico a titolo di compenso per l'attività resa (moltiplicatore) è soggetta ad IVA nella misura di Legge.

Qualsiasi variazione retributiva o contributiva (es. festività, festività cadenti di domenica, ed infrasettimanali, indennità, straordinari ove espressamente richiesti ed altro), ogni qualvolta si verifichi, sarà comunicata dall'Amministrazione all'operatore economico e dovrà essere immediatamente applicata ed andrà a far parte delle voci che costituiscono la base imponibile su cui si applica il margine d'agenzia (moltiplicatore) offerto.

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto nei termini di legge, successivamente all'espletamento della prestazione richiesta, a seguito di presentazione di regolare fattura, redatta in formato elettronico in conformità a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni nella L. 89/2015, riportante il CIG relativo al lotto di interesse.

Il pagamento sarà effettuato sul conto corrente intestato al fornitore, che dovrà essere indicato in sede di stipula del contratto all'Azienda.

Ai fini della validità del contratto stesso, sarà necessaria in sede di stipula del medesimo, un'espressa dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari, con indicazione:

- degli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati;
- delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- l'impegno a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i.

#### **Modalità organizzative di svolgimento del servizio:**

**Aree di assegnazione del personale.** La somministrazione dovrà avere inizio nel termine massimo di 24 ore in caso di chiamata in emergenza o di 7 giorni lavorativi in caso di chiamata programmata (o altro termine definito e concordato in fase di esecuzione con l'Azienda) dalla richiesta, per il personale che ha già avuto il preventivo nulla-osta da parte dei competenti Uffici/Servizi dell'Amministrazione.

L'allocazione del personale avverrà a cura dei competenti Servizi/Uffici dell'Amministrazione richiedente.

**Modalità organizzative.** Relativamente al personale sanitario impiegato nelle strutture dell'Amministrazione, le attività richieste dovranno essere svolte nelle 12 o nelle 24 ore per 7 giorni la settimana. Le turnazioni verranno definite mensilmente dai coordinatori sanitari/infermieristici/responsabili dell'Unità Assistenziale/Servizio dell'Amministrazione e potranno subire variazioni estemporanee. L'orario di lavoro sarà definito sulla base delle necessità, come da CCNL del comparto Sanità. Il personale dovrà garantire la presenza secondo la turnistica in uso presso le strutture sanitarie delle Aziende Sanitarie dell'amministrazione.

L'amministrazione garantirà che il suddetto personale operante in turni continuativi sulle 24 ore fruisca di adeguati periodi di riposo tra i turni, in ottemperanza alle normative contrattuali e comunitarie vigenti. Per quanto riguarda l'attività, potrà essere richiesta l'effettuazione di ore di lavoro straordinario.

È facoltà, sempre dell'Amministrazione, richiedere un impegno in pronta disponibilità con riferimento alle giornate feriali e festive, come da piano aziendale.

Impegno richiesto. L'impegno contrattuale previsto è di 36 ore settimanali pro-capite in attività ordinaria secondo la turnazione propria del Servizio/Unità di assegnazione. Eventuali ore di lavoro straordinario potranno essere effettuate unicamente in presenza di specifica autorizzazione preventivamente rilasciata dall'Amministrazione, previa specifica richiesta.

**Fornitura divise, calzature e "badge".** Ove previsto, sono a carico del committente la fornitura delle divise, delle calzature, del cartellino identificativo e del "badge" per la rilevazione delle presenze.

**Gestione del servizio.** L'amministrazione dovrà nominare un Coordinatore reperibile tutti i giorni nella fascia oraria 8 - 20, in grado di risolvere gli eventuali problemi connessi all'espletamento del servizio e relativi alla gestione. Al momento dell'inserimento, il personale sarà oggetto, ove necessario, di un periodo di orientamento/addestramento, equiparabile al periodo di prova retribuito, secondo quanto previsto dall'art. 33 del CCNL per le Agenzie di Somministrazione di Lavoro firmato il 27 Febbraio 2014 (ad eccezione di particolari situazioni non prevedibili). La valutazione positiva consentirà all'operatore di proseguire nell'attività; viceversa, in caso di valutazione negativa,

l'aggiudicatario si impegna a sostituire il lavoratore cessato con altro di pari qualifica professionale nei tempi definiti con l'Amministrazione e comunque non oltre 24 ore o 7 giorni (o altro termine diversamente concordato) a seconda della tipologia di richiesta originaria; in caso di ritardo sarà applicata all'operatore economico aggiudicatario la penale prevista nel presente capitolato. Motivo di valutazione negativa è considerata anche la non conoscenza della lingua italiana nei termini di cui al presente articolo. I Responsabili di Dipartimento, Unità Operativa, Distretto, Servizio, o loro delegati, così come individuati dall'Amministrazione, procederanno alla verifica dei tabulati delle presenze prima dell'invio della documentazione alla struttura che procederà alla liquidazione della fattura.

**Sostituzione del personale.** Il personale dovrà svolgere i turni di lavoro secondo il principio della puntualità e dell'osservanza della programmazione mensile stilata dal referente del servizio/ufficio di assegnazione. In caso di mancata copertura dei turni, senza giustificato motivo (es. recesso/abbandono del servizio senza preavviso, ecc.), sarà applicata all'operatore economico aggiudicatario la penale prevista dal presente capitolato, per ogni giorno in cui il servizio non è prestato. In caso di assenza giustificata l'operatore economico è tenuto a provvedere alla sostituzione entro i termini previsti al precedente punto (24 ore in caso di sostituzione in emergenza, 7 giorni o nel termine diversamente concordato in caso di chiamata programmata). In caso di mancata sostituzione, a decorrere dal giorno successivo si applicherà la stessa penale di cui sopra. N.B. L'aggiudicatario dovrà farsi carico di non reinserire in servizio il personale che abbia avuto forme morbose a carattere infettivo - diffusivo se non dopo i periodi e gli accertamenti previsti dalla normativa vigente e con il nulla-osta del Medico Curante. L'amministrazione effettuerà verifiche/controlli sull'idoneità fisica dei prestatori di lavoro all'inizio e durante il periodo contrattuale. In caso di dimissioni, l'operatore economico dovrà darne comunicazione tempestiva alla committenza, ove possibile, con almeno 15 giorni di preavviso e provvedere alla sostituzione entro 15 giorni dalla data di preavviso e in ogni caso senza interrompere la continuità del servizio. In caso di inadempienza si applica la sopraccitata penale.

**Osservanza di regole e regolamenti.** Il prestatore di lavoro dovrà svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'Amministrazione per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge, del contratto collettivo, di linee guida e protocolli emanati dall'Amministrazione, nonché al rispetto delle regole deontologiche che disciplinano la singola e specifica professione.

**Azioni disciplinari.** L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro sarà esercitata dall'Agenzia fornitrice. L'Amministrazione provvederà quindi tempestivamente a comunicare le circostanze disciplinarmente rilevanti all'aggiudicatario, la quale le contesterà al lavoratore, a norma dell'art. 7 della Legge n. 300/70. L'Amministrazione si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di richiedere la sostituzione del personale la cui opera professionale sia ritenuta non confacente alle esigenze del servizio da svolgere o qualora venisse riscontrato un comportamento inaccettabile.

**Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro.** Per lo svolgimento di attività corrette e per il controllo e la gestione del rischio di questi operatori, nei diversi servizi/uffici è richiesta l'applicazione dei protocolli, Istruzioni Operative e procedure presenti nelle strutture dell'Amministrazione e si applicano, in materia di sicurezza e salute sul lavoro, le disposizioni del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e del CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro firmato il 27 Febbraio 2014 in materia. In relazione alle attività lavorative che comportano il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 4, lett. f), della L. n. 196/97 e s.m.i. e relativo D.M. 31.5.1999. Resta a carico dell'operatore economico aggiudicatario la fornitura del Dosimetro a Film\_Badge per la sorveglianza fisica dalle radiazioni ionizzanti del lavoratore somministrato.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato si applicano le disposizioni in materia contenute all'art. 23, comma 5 del D.lgs n. 276 del 2003 e ss.mm.ii..

**Rilevamento presenza.** Verranno forniti, dall'amministrazione, i tesserini per la rilevazione degli orari di timbratura. In caso di mancata timbratura (dovuta a dimenticanza, smarrimento, rottura o smagnetizzazione del badge) il singolo prestatore di lavoro dovrà immediatamente informare il Referente/Coordinatore della struttura interessata, così come definito nei precedenti punti.

**Servizio mensa.** La fruizione del servizio mensa avverrà con le modalità e i costi previsti per il personale dipendente. Il prestatore di lavoro potrà usufruire della mensa aziendale, se esistente, al di fuori dell'orario di servizio e solo per i giorni in cui è impegnato con turni di lavoro.

In caso di indisponibilità del servizio di mensa potrà essere corrisposta, se dovuta, una indennità sostitutiva di mensa o un buono pasto. I buoni pasto, ove dovuti, saranno erogati direttamente dall'agenzia.

**Formazione e aggiornamento.** Il personale dovrà essere istruito, formato e addestrato a cura dell'agenzia in relazione alle tipologie delle attività da svolgere, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto al fine di assicurare uno standard qualitativo di prestazione lavorativa.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di mettere a disposizione giornate di formazione interna, gratuita, che i prestatori di lavoro potranno frequentare al di fuori dell'orario di servizio.

Il personale somministrato dovrà comunque essere già istruito e formato, a cura dell'operatore economico, in relazione alle competenze richieste ed ai rischi generici in materia di salute e sicurezza sul Lavoro.

Sarà predisposto a cura dell'Azienda, al momento dell'acquisizione dei lavoratori, un corso di formazione su Procedure di Sicurezza, Istruzioni di Lavoro, Norme Comportamentali, utilizzo DPI in uso nei luoghi di lavoro delle Aziende Ospitanti.

**Norme di comportamento.** I prestatori di lavoro dovranno uniformarsi alle seguenti regole di comportamento:

- diligenza e assiduità nell'espletamento dei compiti assegnatigli, osservando scrupolosamente l'orario di lavoro e garantendo la più assoluta riservatezza sui dati e sui fatti di cui viene a conoscenza durante la prestazione lavorativa.
- corretto utilizzo della divisa di servizio secondo le linee guida aziendali;
- condotta conforme ai principi di correttezza nei confronti degli utenti e verso il personale dell'amministrazione;
- rispetto delle norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- osservanza del segreto professionale, dei Regolamenti Aziendali e della tutela della privacy;
- rispetto puntuale della programmazione dell'attività formulata dal Referente/Coordinatore di riferimento;
- rispetto delle indicazioni organizzative dei Referenti/Coordinatori.

**Diritti sindacali.** Ai Lavoratori in somministrazione sono riconosciute le libertà e attività sindacali di cui alla L. 300/1970 e di partecipare alle assemblee del personale dipendente. Sono riconosciuti altresì i diritti sindacali previsti dal C.C.N.L. vigente.

**Provvedimenti disciplinari.** L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo verrà esercitata dall'operatore economico, sulla base degli elementi di fatto che verranno riferiti dall'Amministrazione appaltante, che formeranno oggetto della contestazione.

L'operatore economico porterà a conoscenza dell'Amministrazione i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del lavoratore temporaneo.

#### **Copertura assicurativa**

L'operatore economico aggiudicatario risponde pienamente sia dei danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dell'operatore economico aggiudicatario nell'esecuzione dell'appalto, sia dei danni causati a terzi dell'Amministrazione, incluso il personale dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo, nonché a cose - di proprietà dell'Amministrazione o di terzi - presenti ovvero pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi, tutti derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni contrattuali o impartite dall'amministrazione stessa durante l'esecuzione dell'appalto oggetto dell'affidamento ed imputabili all'agenzia aggiudicataria o ai suoi dipendenti o a persone della cui attività la stessa si avvalga a qualsiasi titolo.

L'operatore economico aggiudicatario è tenuta al risarcimento di tutti i danni descritti al precedente comma senza eccezione e per l'intera vigenza contrattuale, fatta salva l'applicazione delle penali o l'eventuale risoluzione del contratto.

A tal fine l'operatore economico aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà fornire la prova di aver stipulato una polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e per Responsabilità civile verso il prestatore di lavoro (RCO), derivante dall'esecuzione dell'appalto oggetto del presente Capitolato per un massimale per sinistro e per persona pari a 2.500.000 euro



con validità dal-la data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, fino alla data in cui il Certificato di Regolare Esecuzione del Servizio emanato dall'amministrazione Appaltante, di cui al precedente articolo, non assumerà carattere definitivo.

Il massimale unico della polizza assicurativa non rappresenta il limite del danno da risarcirsi da parte dell'operatore economico aggiudicatario, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comun-que l'operatore stesso.

Nel caso in cui l'operatore economico aggiudicatario avesse già provveduto a contrarre assicurazione per il complesso delle sue attività, dovrà comunque fornire la prova di cui sopra, trasmettendo copia della polizza assicurativa la cui congruità ai requisiti previsti nel presente capitolato verrà valutata dall'amministrazione.

#### **ARTICOLO 4 - PRESTAZIONI ESCLUSE DALL'OFFERTA**

Tutto quello che concerne il materiale e mezzi di protezione individuale (badge di rilevazione presenze, postazione di lavoro, PC, divise, guanti, mascherine, etc.) sono a carico dell'amministrazione committente. Sono altresì a carico dell'Amministrazione committente tutto il materiale, sanitario e non sanitario, occorrente al personale impiegato per l'espletamento delle proprie prestazioni (materiale di medicazione, dispositivi, farmaci etc.).

#### **ARTICOLO 5 - CONTROLLI E VERIFICHE**

Il controllo sull'attività del personale somministrato e sulle norme comportamentali di cui al precedente articolo, sarà effettuato dai Responsabili di Dipartimento/Distretto/Servizio, così come individuati dall'Amministrazione, direttamente o attraverso i rispettivi referenti, cui spetta anche il coordinamento delle attività e la programmazione della turnistica.

Tali controlli potranno avvenire in momenti diversi o tramite distinte modalità per quanto attiene il rispetto delle clausole contrattuali.

#### **ARTICOLO 6 - SICUREZZA**

In considerazione della natura del servizio oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Si precisa che i costi e gli oneri per la sicurezza in capo al Committente sono pari a zero.

#### **ARTICOLO 7 - STIPULA DEGLI ACCORDI QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ESECUTIVI**

In esito all'espletamento della presente procedura, Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l. (Stazione Appaltante) provvederà alla stipula del/degli Accordo/i Quadro con i primi 5 O.E. utilmente classificati nel rispetto di quanto previsto dalle norme di gara.

Le singole Aziende Sanitarie procederanno autonomamente, oltre che, ovviamente, al finanziamento della rispettiva spesa con i fondi di bilancio propri di ciascuna di esse, anche alla stipula ed alla successiva autonoma gestione dei relativi contratti esecutivi relativi al servizio oggetto del presente appalto nei limiti previsti dagli Accordi Quadro, nonché alle attività ad essi inerenti, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- Richiesta e gestione della garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto;
- Stesura e sottoscrizione dei singoli contratti esecutivi;
- Gestione ordini e relativa verifica quali-quantitativa della corretta esecuzione delle prestazioni;
- Ricevimento fatture e gestione dei relativi pagamenti;
- Gestione degli eventuali contenziosi che dovessero insorgere, ivi compresa l'applicazione di penali;
- Eventuale autonoma risoluzione del rapporto contrattuale.

Gli operatori economici aggiudicatari saranno pertanto tenuti a presentare i documenti che saranno richiesti a corredo dei contratti, interfacciandosi direttamente con le singole Aziende Sanitarie della Regione Umbria, nei tempi da queste indicati.

Vista la somma urgenza per l'attivazione del servizio in oggetto, le singole Aziende potranno disporre, anche nella forma della lettera commerciale, l'anticipata esecuzione del contratto prima della stipula del medesimo, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto (bolli, registrazioni, etc.), nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria.

## **ARTICOLO 8 - DISCIPLINA DEI CONTRATTI ED ATTIVAZIONE DELLE SINGOLE RICHIESTE DI FORNITURA**

Ciascun contratto specifico, predisposto ed attivato dalla singola Azienda:

- determinerà il fabbisogno specifico presunto di lavoratori in somministrazione, con la specifica della categoria professionale, dei profili professionali, dei quantitativi e del costo orario onnicomprensivo determinato compilando la scheda "Modulo d'ordine" allegata al presente capitolato;
- potrà prevedere penali contrattuali per i casi di ritardo o inadempimento contrattuale diverse ed ulteriori rispetto a quelle di cui al presente Capitolato;
- potrà prevedere ipotesi di risoluzione e/o di recesso aggiuntive e diverse da quelle di cui al presente Capitolato;
- potrà prevedere modalità e termini di pagamento che verranno stabiliti nel rispetto della normativa vigente;
- prevedrà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di Lavoro, secondo la normativa vigente;
- potrà prevedere esecuzione di verifiche ispettive e documentali in corso di esecuzione;
- potrà prevedere ulteriori prescrizioni relative alla riservatezza;
- potrà prevedere tutte le diverse disposizioni che vengano concordate in termini di organizzazione tempistica ecc. con la singola amministrazione.

Con la stipula del contratto specifico l'operatore economico si obbliga ad assicurare il personale somministrato contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. n. 1124/1965 ed è tenuta ad adempiere, in caso di infortuni, alle relative denunce (vedasi anche art. 2).

L'Amministrazione procederà, sulla base delle effettive esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta all'operatore economico delle singole forniture di Lavoro entro la data ultima di durata dell'Accordo Quadro.

I prestatori di Lavoro saranno adibiti alle mansioni, previste per le corrispondenti qualifiche, come da C.C.N.L. Sanità per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in materia.

## **ARTICOLO 9 - COMPITI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AGENZIA AGGIUDICATARIA**

L'operatore economico, a sua cura e spese, si obbliga inoltre:

- a corrispondere direttamente al prestatore di lavoro temporaneo entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione le retribuzioni dovute in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento nonché a versare i contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali come per legge. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, l'Amministrazione procederà alla sospensione dell'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente alla cifra non corrisposta agli Enti previdenziali ed assistenziali ed al personale dipendente, sino a quando non sia intervenuto il relativo pagamento, ovvero, che ogni vertenza eventualmente intrapresa e in atto venga definita;
- a fornire, su richiesta dell'Amministrazione, copia dei modelli DM10 dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata;
- a provvedere, su richiesta dell'Amministrazione, alla sostituzione entro 24 ore, del lavoratore che interrompa la prestazione lavorativa, oppure nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto;
- a depositare presso l'amministrazione, prima dell'inizio dell'attività lavorativa del prestatore del servizio, copia del contratto di somministrazione temporaneo ed ogni altro documento necessario richiesto dalla normativa;
- a dare disponibilità a presenziare ai colloqui o alle riunioni presso la sede dall'Amministrazione;
- elaborare reportistiche mensili relative ai contratti di somministrazione in scadenza e ad ogni altro fine utile per gli scopi istituzionali dell'Amministrazione.

Sono a carico dell'operatore economico tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal DPR 30 giugno 1965, n. 1124 e smi.

L'operatore economico, deve, inoltre, adempiere agli obblighi previsti dall'art. 26, comma 8 del Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna, inoltre, a fornire, all'evenienza, agli organi di revisione e controllo nazionali e comunitari tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto dell'affidamento a terzi.

Considerato lo stato emergenziale che giustifica il presente appalto l'operatore economico, a fronte di una formale "richiesta di fornitura" urgente, anche ove pervenga con modalità diverse dall'inoltro del modulo d'ordine, dovrà mettere a disposizione il personale con le modalità e nei tempi descritti nel capitolato o diversamente concordati tra le parti.

#### **ARTICOLO 10 - RESPONSABILITÀ E ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE**

L'Amministrazione utilizzatore si obbliga a:

- comunicare su richiesta dell'operatore economico i trattamenti normativi e retributivi per la figura professionale corrispondente al prestatore di lavoro temporaneo, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minor periodo di durata del rapporto lavorativo per ogni lavoratore temporaneo utilizzato;
- corrispondere all'operatore economico il compenso per il servizio effettivamente reso dal lavoratore temporaneo, comprensivo della quota ferie ed ex festività, nella misura determinata nell'offerta, gli straordinari ove espressamente richiesti/autorizzati e le festività cadenti di domenica ed infrasettimanali ogni qualvolta si verificano, con esclusione di ulteriori eventuali assenze del lavoratore (es. per malattia e infortunio, congedi, premessi o congedi straordinari che sono a rischio dell'operatore economico e pertanto compresi nel moltiplicatore of-ferto). L'operatore economico dovrà comunque retribuire regolarmente il lavoratore assente per giustificato motivo;
- versare direttamente, in caso di inadempimento dell'operatore economico, al prestatore di lavoro temporaneo e/o all'Amministrazione previdenziale, le retribuzioni ed i contributi dovuti, restando comunque salva l'azione di rivalsa verso l'operatore economico;
- adottare tutte le misure di sicurezza ed osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e di informazione in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008;
- acquisire i certificati casellari giudiziari dei lavoratori somministrati nelle ipotesi contemplate dall'art. 25-bis del D.P.R. 14.11.2002, n. 313;
- fornire eventuale divisa e dispositivi di protezione individuali e quanto necessario come meglio precisato all'art. 2 del presente capitolato.

#### **ARTICOLO 11 - RIPARTIZIONE COMPETENZE TRA STAZIONE APPALTANTE E SINGOLE AZIENDE**

Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. - Centrale Regionale per gli Acquisti in Sanità (CRAS) espleta la presente gara accentrata regionale ai sensi della L.R. Umbria n.9/2014 in qualità di centrale di Committenza, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle procedure di acquisizione beni e servizi sanitari.

Il presente appalto darà origine a distinti rapporti contrattuali tra le agenzie aggiudicatarie e le singole Aziende che si costituiranno a seguito dell'adozione di apposito atto di recepimento del provvedimento di aggiudicazione da parte delle Aziende medesime.

È di esclusiva competenza del soggetto aggregatore Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l., quale stazione appaltante:

- la stipula dell'accordo quadro con tutti coloro che abbiano presentato un'offerta conforme, con le modalità disciplinate nel capitolato;
- la risoluzione dell'accordo quadro nei casi previsti e disciplinati nel presente capitolato.

È di esclusiva competenza delle singole Aziende la titolarità della gestione contrattuale per la propria quota di di fabbisogno, secondo le proprie procedure amministrativo-contabili, comprensiva a titolo esemplificativo delle seguenti attività:

- stipula dei contratti esecutivi dell'accordo quadro, nel rispetto di quanto disciplinato nel presente capitolato e nei limiti stabiliti dallo stesso. Per l'eventuale utilizzo dell'opzione del 50% resta salva la

necessità da parte della singola Azienda della previa richiesta di attivazione alla CRAS che procederà a porre in essere quanto previsto dalla documentazione di gara;

- eventuali autorizzazioni al subappalto e varianti al contratto medesimo.
- gestione del deposito cauzionale definitivo;
- gestione degli ordinativi, esecuzione prestazione e controlli;
- ricevimento fatture, liquidazione e pagamento delle stesse;

adeguamento prezzi, applicazione penali, risoluzione, recesso, rinnovo/proroga, sostituzione contraente;

- gestione dell'eventuale contenzioso compresa l'applicazione di penali e l'eventuale autonoma risoluzione del rapporto contrattuale.

Le singole Aziende con l'atto di recepimento dell'aggiudicazione provvederanno ad individuare un proprio Responsabile del Procedimento per la fase dell'esecuzione del contratto ed eventualmente, uno o più Direttori dell'esecuzione del contratto ed eventuali relativi assistenti, nell'ambito delle previsioni contenute nel codice dei contratti pubblici e nella normativa di attuazione dello stesso.

Qualunque fatto rilevante dovesse verificarsi in ordine alle attività di gestione dei contratti, ritenuto d'interesse comune, sarà oggetto di opportune comunicazioni informative tra le varie Aziende ed Umbria Salute e Servizi.

## **ARTICOLO 12 - GARANZIA A CORREDO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni previste da ogni singolo contratto stipulato con ciascuna Azienda Sanitaria contraente, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto a prestare, con le modalità previste all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., una garanzia definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo aggiudicato da ogni singola Azienda Sanitaria della Regione Umbria al netto dell'IVA.

Le singole Aziende Sanitarie contraenti potranno liberamente decidere di dispensare gli O.E. dalla co-stituzione della garanzia di cui sopra nel caso di importi inferiori ad Euro 40.000,00 IVA esclusa. La garanzia definitiva dovrà:

- Avere validità per l'intera durata contrattuale;
- Contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 del codice civile), il quale dovrà impegnarsi a versare la somma indicata dietro semplice richiesta da parte dell'Azienda Sanitaria interessata;
- Prevedere la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini (art. 1957 del codice civile);
- Prevedere l'operatività della medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Azienda Sanitaria interessata.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere all'immediato reintegro.

Come previsto all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento dell'appalto e la conseguente aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria stilata in sede di gara.

## **ARTICOLO 13 - PENALI, RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Tenendo conto della tempistica prevista dal presente capitolato, nonché di quanto eventualmente indicato dai singoli ordinativi di acquisto, in caso di mancata o non perfetta esecuzione delle prestazioni, all'operatore economico saranno applicate le seguenti penali:

- mancata sostituzione entro il termine previsto della figura professionale in caso di inidoneità alla prestazione: € 250,00 al giorno fino alla sostituzione;
- mancata sostituzione entro il termine previsto della figura professionale in caso di assenza a vario titolo del prestatore di lavoro temporaneo € 250,00 al giorno fino alla sostituzione;
- mancata sostituzione entro il termine previsto della figura professionale in caso in cui la figura professionale somministrata interrompa la prestazione lavorativa o se le prestazioni dello stesso non fossero adeguate a quanto richiesto dall'Amministrazione: € 250,00 al giorno fino alla sostituzione;
- mancata formazione del personale: € 1.000,00 a settimana fino all'adempimento dell'obbligazione;

- mancato pagamento delle retribuzioni e i relativi contributi al prestatore di lavoro: € 100,00 a lavoratore fino all'inadempimento per un termine di 30 gg.

Qualora nella esecuzione del contratto siano rilevate ulteriori inadempienze gravi, l'agenzia a cui è affidato il servizio, corrisponderà una penale da € 100,00 a € 1.000,00 per ogni manchevolezza che gli verrà contestata per iscritto e per la quale, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, non fosse in grado di produrre giustificazioni pertinenti e valide.

L'entità della penale è definita a discrezione dell'Amministrazione in rapporto alla gravità dell'inadempimento.

L'Amministrazione interessata recupererà le penali incamerando la cauzione definitiva per l'importo corrispondente, con obbligo per il fornitore di reintegro della cauzione stessa entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni ovvero, qualora la cauzione non risultasse sufficiente, sul primo pagamento da eseguire a favore del fornitore inadempiente o sui pagamenti successivi. È fatta salva comunque la facoltà di addivenire ad altre forme di incameramento con le modalità che si riterranno più opportune.

Qualora il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovesse protrarsi oltre il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, l'Amministrazione interessata ha la facoltà di risolvere il contratto e di attivarsi, al fine di stipulare un nuovo contratto, interpellando progressivamente, sulla base delle risultanze della graduatoria di merito relativa al lotto interessato, gli altri operatori economici che hanno partecipato alla presente procedura di gara ed addebitando al fornitore inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato, fatto salvo il diritto dell'Azienda Sanitaria creditrice di ottenere il risarcimento di eventuali danni subiti e subendi e/o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.

Ciascuna Azienda Sanitaria/Ospedaliera contraente potrà inoltre avvalersi della facoltà di cui all'art. 1456 del codice civile e, previa comunicazione scritta al fornitore, risolvere di diritto il contratto, per la propria quota di fornitura nei seguenti casi:

- Frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- Reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- Cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- Mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge, in capo ad ogni singola Azienda Sanitaria/Ospedaliera, il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'originario fornitore, con addebito a quest'ultimo delle maggiori spese sostenute in più da ogni singola Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti e subendi. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

È facoltà delle singole Aziende di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dai Contratti a seguito di mutamenti dello stato emergenziale, ovvero nel caso di definizione nuovi assetti e modelli organizzativi per la gestione delle attività volte al perseguimento dei servizi sanitari assistenziali essenziali.

In particolare, le Aziende potranno, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, modificare nelle quantità i fabbisogni, da intendersi a titolo meramente indicativo.

Le Aziende si riservano inoltre la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, anche con riferimento a singoli lotti:

- per motivi di pubblico interesse;
- a seguito dell'attivazione di convenzioni CONSIP, stipulate ai sensi dell'art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per servizi comparabili a quelli in oggetto, con condizioni d'acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticati;

- in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle prestazioni ancora da effettuare alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi al servizio in oggetto;
- in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell'Azienda o del Servizio Sanitario Regionale che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio.

Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Azienda contraente delle prestazioni effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

L'Azienda potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con pec, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

Le Aziende, in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potranno assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.) .

Umbria Salute e Servizi e le Aziende, per quanto di rispettiva competenza, potranno risolvere di diritto l'Accordo Quadro e il singolo Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa comunicazione al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

- nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal Contratto;
- in caso di cessione del Contratto o subappalto non autorizzati;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo paragrafo "Tracciabilità dei flussi finanziari".
- qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.

Relativamente agli accordi quadro, Umbria Salute e Servizi, in caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti esecutivi, si riserva di risolvere l'Accordo Quadro di riferimento. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all'affidamento di nuovi contratti esecutivi e può essere causa di risoluzione dei singoli contratti esecutivi, salvo il risarcimento del danno.

Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro da parte di Umbria Salute e Servizi e/o dei Contratti da parte delle Aziende, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

In tutti i casi di risoluzione le Aziende contraenti, avranno diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

Umbria Salute e Servizi o le Aziende, per quanto di rispettiva competenza, in relazione all'Accordo Quadro o al singolo Contratto di Fornitura, fermo restando quanto previsto nel presente paragrafo e nei casi di cui all'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016, potranno interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura e risultati dalla relativa graduatoria al fine

di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta. Per quanto non previsto dal presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e recesso del contratto.

#### **ARTICOLO 14 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE**

Il recesso dal contratto da parte dell'operatore economico aggiudicatario comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi i danni e le spese.

Dalla data di efficacia del recesso, l'operatore economico aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno. In caso di recesso dell'Amministrazione, l'operatore economico aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.

#### **ARTICOLO 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

La cessione del contratto, a qualunque titolo, è vietata senza il previo consenso espresso da parte delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere contraenti. L'eventuale cessione in violazione di tale disposizione determina l'insorgere del diritto alla risoluzione del contratto ed all'esecuzione in danno, con possibilità di rivalsa sulla cauzione definitiva prestata e fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti e subendi.

Nelle ipotesi di cessione, totale o parziale, della ditta aggiudicataria o di fusione con altra società, il nuovo soggetto risultante dalla cessione o fusione dovrà comunicare, con apposita nota ufficiale, tale nuova situazione, impegnandosi contestualmente alla prosecuzione della fornitura dei prodotti in oggetto alle medesime condizioni contrattuali e senza alcun onere aggiuntivo, trasmettendo, unitamente a tale nota, copia dell'atto di cessione o fusione.

Il ricorso al subappalto è consentito nei limiti e con il rispetto delle formalità previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

#### **ARTICOLO 16 - DOMICILIO DEL FORNITORE E COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell'offerta, il domicilio eletto e l'indirizzo PEC ovvero, nel caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni tra Stazione Appaltante ed O.E..

Tutte le comunicazioni tra stazione si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite la piattaforma telematica impiegata per lo svolgimento della presente procedura.

Le comunicazioni rese agli O.E. saranno pertanto inviate tramite piattaforma all'indirizzo PEC inserito dal concorrente in sede di registrazione alla piattaforma stessa, del quale si consiglia di verificare correttezza ed attuale validità.

Parimenti le comunicazioni trasmesse dagli O.E. alla S.A. dovranno essere inviate tramite piattaforma.

Nel caso di malfunzionamento della piattaforma telematica, le comunicazioni potranno essere effettuate dal/all'indirizzo PEC: [umbriasaluteservizi@pec.it](mailto:umbriasaluteservizi@pec.it) al/dall'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

È fatta salva, in ogni caso, la pubblicazione in forma anonima dei chiarimenti relativi al presente appalto.

Eventuali variazioni dell'indirizzo PEC ovvero la sua temporanea inutilizzabilità, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante. In caso contrario, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati. In caso di consorzi o di subappalto, la comunicazione recapitata, rispettivamente, al consorzio ovvero all'offerente, si intende validamente resa a tutte le consorziate ovvero a tutti i subappaltatori indicati.

## **ARTICOLO 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, così come integrato e modificato dal Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati – GDPR – n. 679 del 2016 e dal D.Lgs. 10/08/2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) summenzionato, si rimanda all'informativa pubblicata nel sito web di Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l., [https:// www.umbriasaluteeservizi.it](https://www.umbriasaluteeservizi.it) – sezione privacy, relativa alla funzione di Centrale Regionale per gli Acquisti in Sanità (CRAS).

## **ARTICOLO 18 - CLAUSOLE FINALI**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere con riguardo allo svolgimento della presente procedura, il foro competente è quello di Perugia.

Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere con riguardo all'esecuzione dei singoli contratti di fornitura, il foro competente è quello del luogo in cui ha sede la singola Azienda Sanitaria/Ospedaliera interessata.

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato speciale, si rinvia alle norme nazionali, regionali e comunitarie vigenti in materia di appalti pubblici, con particolare riguardo a quelle contenute nel D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii., nonché, in quanto applicabili, alle norme del codice civile.